



SENT. 80/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
NICOLA	RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60447** del registro di segreteria,
proposto da:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale per
la regione Lombardia, in persona del Procuratore regionale p.t.

(Appellante)

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Mario Araneo, C.F. RNAMRA77E14L738F e
Michele Spalla, C.F. SPLMHL73D18F205L, del Foro di Milano, con
loro elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia n. 84, presso l'Avv.
Arturo Covella (PEC avv.arturo.covella@pec.it). Dichiara di voler
ricevere tutte le comunicazioni agli indirizzi PEC:

	2	SENT. 80/2024	
	avv.marioaraneo@pec.giuffre.it	e	
	michele.spalla@milano.pecavvocati.it;		
	OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato		
	e difeso dall'Avv. Carlo Andena, del Foro di Lodi (PEC:		
	carlo.andena@lodi.pecavvocati.it) e dall'avv. Giovanni Corbyons;		
	elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC		
	giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org e comunque presso lo		
	studio dello stesso in Roma, Via Cicerone n. 44;		
	avverso		
	La sentenza n. 226/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei		
	conti per la regione Lombardia, depositata il 26.09.2022 e non		
	notificata.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023, svolta con l'assistenza		
	del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il		
	consenso delle parti, la relazione del giudice cons. Ida Contino, uditi		
	l'avv. Mario Araneo per l'appellato OMISSIS, l'avv. Carlo Ardena per		
	l'appellato OMISSIS e il V.P.G. Antongiulio Martina per la Procura		
	generale.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della		
	Corte dei conti per la regione Lombardia dichiarava l'inammissibilità ex		
	art. 13 della l. 8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli Bianco) dell'azione di		
	responsabilità proposta dalla Procura regionale nei confronti di		
	OMISSIS e OMISSIS, medici in servizio presso l'ASST		

“Fatebenefratelli Sacco” di Milano, per una ipotesi di danno erariale indiretto da malpractice sanitaria.

2. Nell’atto di citazione il requirente, oltre a descrivere i vari passaggi della vicenda sotto il profilo medico-sanitario, si soffermava a lungo sulla eccezione di inammissibilità dell’azione contabile ex art. 13 della legge n. 24/2017 sollevata dai convenuti. Pur riconoscendo espressamente che l’ASST non aveva comunicato tempestivamente al dott. OMISSIS e al dott. OMISSIS l’avvenuta proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cpc, sosteneva che, ai sensi dell’art 8 della l. 24/2017, tale ricorso rappresentava lo strumento da azionare in via preventiva al fine di soddisfare la condizione di procedibilità dell’azione civile di risarcimento. Conseguentemente, secondo il requirente, la richiesta di accertamento tecnico preventivo ex 696 bis non rientrava tra gli *“atti introduttivi del giudizio”*, da portare ex art. 13 L. Gelli-Bianco a conoscenza degli esercenti la professione sanitaria entro il termine di 45 giorni, per tali dovendosi invece considerare solo quelli che avviano un giudizio decisorio di merito a cognizione piena (l’atto di citazione) o sommaria (il ricorso ex art. 702-bis cpc).

3. Con la sentenza appellata, il giudice di prime cure, dopo aver richiamato la ratio dell’intera disciplina dettata dalla l. 24/2017 e dopo aver riportato le antitetiche posizioni delle parti sulla natura da attribuire al ricorso ex art. 696 bis, riteneva maggiormente corretta l’interpretazione che attribuisce allo strumento previsto dall’art. 8 primo comma della l. 24/2017, la natura di procedimento giudiziale, sicché

decideva che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13 della legge Gelli-Bianco dovesse trovare applicazione anche rispetto al ricorso per l'accertamento tecnico preventivo. Richiamava, infatti, il consolidato orientamento della Corte di cassazione che riconosce, appunto, all'accertamento tecnico preventivo la natura di giudizio conservativo o di giudizio cautelare di istruzione preventiva.

Il Collegio di prime cure, inoltre, sosteneva che l'art. 13 in esame doveva essere così interpretato anche a prescindere dalla natura dello strumento in esame, ma facendo riferimento alla ratio delle disposizioni contenute nella legge sulle procedure stragiudiziali, che pure ricadono nell'onere di comunicazione previsto dall'articolo in esame. Sicché se anche non lo si considerasse un atto introduttivo *"la sua proposizione (il ricorso ex art. 696 bis) fa individuare con sicurezza il momento di formale avvio delle trattative stragiudiziali, che pure ricadono nell'onere di comunicazione"* (pag. 16 della sentenza)

Il giudice territoriale, infine, giudicava non manifestamente fondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art 13 sollevata nell'atto di citazione in ragione degli art. 3, 103 e 111 della Costituzione.

4. La Procura regionale ha proposto appello opponendo *l'error in iudicando et in procedendo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 l. 24/2017; la violazione del principio di effettività della tutela e la contraddittorietà intrinseca della motivazione.*

In proposito il requirente, pur condividendo sostanzialmente il ragionamento svolto dal giudice territoriale sulla ratio della normativa, mirante a rafforzare la tutela del sanitario, ha ritenuto viziata la

sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza dell'argomentazione attorea (tesa a negare l'inammissibilità dell'azione di responsabilità) secondo cui *“se anche la comunicazione del ricorso ex 696 bis fosse stata correttamente effettuata dalla ASST, nella fattispecie il dott. OMISSIS e il dott. OMISSIS non avrebbero potuto comunque intervenire nell'accertamento tecnico preventivo, dato che questo non ha avuto seguito: di conseguenza nessuna lesione dei diritti di difesa si sarebbe verificata in concreto”*. Secondo il primo giudice, invece, se il dott. OMISSIS e il dott. OMISSIS fossero stati tempestivamente informati della proposizione del ricorso ex art. 696 bis cpc, avrebbero avuto la possibilità di partecipare sin dall'inizio alle trattative, tutelando i propri diritti di difesa.

Tale capo della sentenza è censurato dal P.M. appellante, il quale sostiene che il primo giudice, riconoscendo che lo scopo della norma è quello di porre il sanitario in condizione di esprimere le proprie difese già nella fase anticipata del giudizio civile costituita dall'accertamento tecnico preventivo, ha tuttavia errato nel ritenere operante la condizione processuale in questione anche laddove, in concreto, il dr. OMISSIS e il dr. OMISSIS non avevano subito la benché minima menomazione del proprio diritto di difesa.

Infatti, prima che il Tribunale desse l'incarico al perito, in data 4 ottobre 2018, il Comitato di valutazione sinistri si attivava per proporre al danneggiato il risarcimento del danno in via stragiudiziale. Tale intenzione, secondo la Procura, veniva tempestivamente comunicata il 26 ottobre 2018 ai sanitari, sicché, nessun concreto pregiudizio delle

garanzie difensive sarebbe configurabile nella fattispecie.

Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per *error in iudicando et in procedendo e per l'errata valutazione in ordine alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta con la citazione in primo grado.*

Nello specifico, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare come nell'ambito del giudizio di responsabilità non fosse ipotizzabile *“una sorta di automatica surrogazione del soggetto che ometta le comunicazioni di cui all'art. 13 L. n. 24/2017 (nel caso di specie, quindi, del Dirigente del Settore Affari Legali dell'ASST) nella posizione dei sanitari per rispondere del danno indiretto cagionato all'Azienda sanitaria”*; anche perché, sempre secondo l'assunto dell'appellante, anche nelle ipotesi in cui si censuri l'omissione delle comunicazioni previste dalla legge Gelli-Bianco, sarebbe *“necessario dimostrare la colpa grave nella condotta omissiva”*.

L'appellante ha censurato altresì la sentenza nella parte in cui il giudice non avrebbe considerato che l'art. 13 della L. 24/2017, condizionando l'azione di responsabilità amministrativa alla condotta di un soggetto estraneo al titolare del potere di azione intestato al Pubblico Ministero contabile (quale la struttura sanitaria o il destinatario dell'istanza di accertamento tecnico preventivo), si poneva in contrasto sia con il principio di effettività della tutela giudiziaria in sede contabile, previsto dal secondo comma dell'art. 103 Costituzione, sia con l'art. 3 Costituzione, per violazione del criterio di ragionevolezza, sia con l'art. 111 Costituzione, per violazione del principio di parità delle parti

processuali. Ciò in quanto la norma censurata pone una condizione di procedibilità dell'azione che non dipende dall'attività dell'attore pubblico e che quest'ultimo neanche può condizionare, dipendendo tale attività esclusivamente dalla solerzia di soggetti terzi (Azienda sanitaria o compagnia assicurativa), che non perseguono un interesse coincidente con quello di cui è titolare il Pubblico Ministero contabile.

L'appellante ha rimarcato quindi l'irragionevolezza della norma, che introduce una condizione di procedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa che presuppone una capacità della struttura sanitaria di individuare, in un momento anticipato rispetto all'esecuzione dell'accertamento tecnico e in tempi obiettivamente ridotti, i responsabili dell'evento lamentato dal danneggiato per inoltrare loro una comunicazione tempestiva, in tal modo condizionando alla diligenza di un soggetto terzo l'esercizio di un'azione che ha finalità di tutelare un interesse pubblico quale l'integrità del pubblico erario.

Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 226/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, con rinvio alla Sezione di primo grado, ex art. 199, comma 2, cgc, anche previa valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultima parte, L. n. 24/2017, per contrasto con gli art. 3, 103 e 111 della Costituzione.

5. Si è costituito il dott. OMISSIS, con il patrocinio degli avvocati Mario Araneo e Michele Spalla, opponendo in primo luogo l'inammissibilità del gravame. Secondo l'appellato, infatti, la Procura non avrebbe

censurato capi della sentenza da soli sufficienti a giustificare la decisione adottata. Nello specifico, non avrebbe impugnato la decisione nella parte in cui il giudice ha dichiarato che *“il ricorso ex art. 696 bis cpc costituisce il momento di formale avvio delle trattative stragiudiziali che pure ricadono nell’onere di comunicazione di cui all’art. 13”*.

In ogni caso, ha altresì eccepito l’infondatezza dell’appello evidenziando che se i due sanitari avessero ricevuto la comunicazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante sarebbero potuti intervenire volontariamente nel giudizio, assumendo la qualità di parte ed esercitando, quindi, tutti i diritti e le facoltà processuali. La corretta e tempestiva comunicazione, dunque, avrebbe garantito la finalità di cui all’art. 13 della legge Gelli-Bianco.

Infine, dopo aver controdedotto alla questione di costituzionalità proposta dalla Procura, ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello con conferma della sentenza di primo grado.

6. Si è costituito OMISSIS, con il patrocinio degli avvocati Carlo Andena e Giovanni Corbyons, opponendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. L’appellato, in primo luogo, ha eccepito che la Procura, con prospettazione affatto nuova, sostiene che pur essendo stato effettivamente omesso l’onere delle comunicazioni in ordine al proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non era tuttavia derivata alcuna menomazione del diritto di difesa dei sanitari, perché la consulenza tecnica preventiva non si era espletata per scelta della

ASST, che aveva optato per le trattative stragiudiziali. Ad avviso dell'appellato, tale argomentazione difensiva, che da un lato ammette il realizzarsi nel caso concreto dei presupposti previsti dall'ultimo periodo dell'art. 13 e tuttavia ne disconosce, dall'altro, gli effetti, porta la Procura appellante a suggerire che il giudice dovrebbe disattendere la legge, *disapplicarla*, statuire ritenendo l'art. 13 L. 24/2017 non operante nel caso di specie (cfr. appello pag. 14), e ciò in definitiva costituisce un motivo di appello inammissibile, siccome rappresenta un *novum*.

In ogni caso, il OMISSIS ha contestato anche la fondatezza del motivo di gravame, in quanto ove il ricorso fosse stato tempestivamente comunicato, i sanitari sarebbero potuti intervenire e utilmente interloquire formulando le proprie osservazioni tecniche sul particolare caso clinico.

Inoltre, secondo l'appellato, il Pubblico Ministero non avrebbe censurato un profilo rilevante della motivazione, rinvenibile a pag. 16 della sentenza, laddove la Corte lombarda ha sottolineato che “*a prescindere dalla natura di procedimento giurisdizionale o meno del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.*” - questione che era controversa in primo grado e ora non lo è più – “*la notificazione di tale atto ha comunque segnato il formale avvio della trattativa tra le parti di quel procedimento*”.

Ciò precisato, ha opposto l'inammissibilità dell'appello nella sua interezza in quanto non è stato gravato un capo autonomo della sentenza plurimotivata.

Anche l'appellato OMISSIS ha controdedotto alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 13 della L. n. 24/2017, per poi concludere chiedendo il rigetto dell'appello e della questione di costituzionalità, con conferma della sentenza di primo grado.

7. All'odierna udienza, l'avv. Mario Araneo, in via preliminare, ha rappresentato che il proprio assistito, dott. OMISSIS, è deceduto in data OMISSIS sicché ha chiesto l'interruzione del giudizio ai sensi degli art. 108 e 109 del cgc nei suoi confronti. La Procura generale ha dichiarato di non avere interesse a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi non sussistendo i presupposti per perseguirli.

Anche l'avv. Andena ha chiesto l'interruzione del giudizio.

Con ordinanza, letta in udienza dal Presidente, il Collegio ha dichiarato l'interruzione parziale del giudizio nei confronti del dott. OMISSIS, riservandosi ogni decisione in ordine alla estinzione del giudizio nei confronti del medesimo nell'adottando provvedimento e disponendo la prosecuzione del giudizio nei soli confronti di OMISSIS.

La Procura generale e la difesa del dott. OMISSIS hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste, concludendo come da verbale.

DIRITTO

I. Prima di procedere alla disamina del gravame, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti dell'appellato OMISSIS.

All'odierna udienza, infatti, l'avv. Mario Araneo ha rappresentato l'avvenuto decesso del proprio assistito in data OMISSIS e ha altresì comunicato di non aver potuto produrre il certificato di morte in quanto ancora non rilasciato dal Comune. A fronte di tale dichiarazione, la

parte pubblica ha manifestato l'intendimento di non voler proseguire l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli eredi del medesimo, non ravvisando nella fattispecie una ipotesi di trasmissibilità della responsabilità erariale agli eredi, Sicché, non essendoci stata costituzione in giudizio degli eredi per la prosecuzione del giudizio e avendo il P.M. rinunciato all'azione nei loro confronti, possono ritenersi sussistenti le condizioni di legge per dichiarare estinto il giudizio nei confronti di detto appellato.

La disamina del gravame, pertanto, deve proseguire nei soli confronti del dott. OMISSIS.

II. Le censure formulate dalla Procura appellante alla sentenza n.226/2022 della regione lombarda impongono un preliminare esame della disciplina normativa recentemente introdotta in materia di colpa medica con la legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd Legge Leggi Bianco), dovendosi ritenere tale novella sicuramente applicabile alla fattispecie all'esame poiché i fatti di causa, ivi compreso l'intervento chirurgico che costituisce l'asserita condotta foriera del danno, sono avvenuti successivamente alla sua entrata in vigore.

Ebbene, il legislatore, intervenendo per la seconda volta nell'arco temporale di un quinquennio, ha ritenuto di dover dettare una disciplina in materia di responsabilità degli esercenti la professione medica indubbiamente caratterizzata da una rafforzata tutela della posizione del sanitario. Le novità introdotte dal legislatore, infatti, tutte rivolte a contrastare il fenomeno della "*medicina difensiva*", obiettivo già individuato dalla l. 8 novembre 2012 n. 189 (cd legge Balduzzi),

evidenziano un regime di favor nei confronti del sanitario in ragione

della oggettiva “rischiosità” e dell’alea che ontologicamente

caratterizza una scienza così complessa come quella medica.

Oltre alle novità introdotte nella materia della responsabilità penale,

con la esclusione della punibilità del sanitario nelle ipotesi in cui la

condotta sia stata posta in essere in ossequio alle linee guida, ovvero,

in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 6,

comma 2 della l. 24/2017 che ha introdotto l’art. 590 sexies c.p.) e le

novità nella materia della responsabilità civile, con l’alternativo filtro di

procedibilità per il danneggiato che intenda esercitare l’azione di

risarcimento del danno innanzi al giudice civile (art. 8) o con la

possibilità di adire direttamente l’impresa che presta la copertura

assicurativa alle strutture sanitarie, sociosanitarie o private nonché

all’esercente la professione (art. 10), uno dei principali precetti della

novella riguarda proprio la materia della responsabilità amministrativa,

con l’introduzione della condizione di ammissibilità dell’azione erariale

di cui all’art. 13.

Tale disposizione, infatti, per quel che riguarda la responsabilità

amministrativa, preclude alla Procura contabile la possibilità di

esercitare l’azione di risarcimento del danno erariale nei confronti del

medico nell’ipotesi in cui le strutture sanitarie (e le imprese di

assicurazione) non abbiano comunicato all’esercente la professione

sanitaria, nel termine perentorio di 45 giorni, l’instaurazione del giudizio

promosso nei loro confronti dal danneggiato ovvero non abbiano

comunicato l’avvio delle trattative stragiudiziali.

III. In questo ambito normativo occorre svolgere la disamina del gravame, evidenziando che la questione posta al vaglio del Collegio attiene esclusivamente all'accertamento della condizione di ammissibilità dell'azione proposta dalla Procura lombarda nei confronti del sanitario OMISSIS proprio in ragione dell'inadempimento dell'onere informativo di cui all'art. 13 della legge 24/2017.

Risulta, infatti, che la paziente danneggiata dall'intervento chirurgico eseguito in data 20 giugno 2017 aveva presentato, in data 22 giugno 2018, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cpc, notificato alla Azienda sanitaria il 19 luglio 2018; l'azienda, con mail del 24 luglio 2018, trasmessa dalla S.C. Affari Generali e Legali alla Direzione Medica di Presidio, chiedeva di procedere alla identificazione dei sanitari coinvolti nelle cure della sig.ra OMISSIS. Nella mail si chiedeva di riscontrare la richiesta nei termini massimi di 45 giorni di cui alla legge Gelli Bianco e si anticipava l'intenzione di voler valutare l'opportunità di avviare trattative stragiudiziali. Nella medesima mail si dava atto che nella stessa giornata il medico legale interno Eloisa Marinelli provvedeva a visitare la paziente per valutare la richiesta dei danni. Il sanitario depositava la relazione peritale il successivo 17 settembre 2018 ove rilevava un rischio di soccombenza nel giudizio pari alla certezza. Il 4 ottobre 2018 il Comitato interno della struttura sanitaria proponeva la risoluzione stragiudiziale della controversia mediante il pagamento di € 75.000.

Successivamente, in data 25 ottobre 2018, l'ASST inviava al dott. OMISSIS e al dott. OMISSIS le comunicazioni di avvio delle trattative

stragiudiziali con il danneggiato previste dall'art. 13 l. n. 24/2017.

IV. La cadenza temporale innanzi esposta, che ha caratterizzato la vicenda è inequivoca, sicché correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'azione di risarcimento del danno proposta dalla Procura contabile.

In primo luogo, questo Collegio ritiene che, al contrario di quanto assunto in citazione e ribadito in appello dalla Procura regionale, l'ASST Fatebenefratelli di Milano, secondo quanto disposto dall'art. 13 della l. 24/2017, avrebbe dovuto comunicare ai sanitari, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, il ricorso ex 696 bis c.p.c. proposto dalla danneggiata.

L'art. 13, che si richiama nuovamente per comodità di lettura, infatti, stabilisce l'obbligo delle strutture sanitarie e sociosanitarie e delle imprese di assicurazione di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, per fatti che abbiano avuto origine da un evento lesivo riconducibile alla condotta tenuta dal professionista. L'avviso va notificato entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo e l'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa. La disposizione in esame stabilisce altresì l'onere informativo anche rispetto all'avvio delle attività stragiudiziali con il danneggiato, avvio che deve essere comunicato nel termine di 45 giorni, con invito a prendervi parte.

Invero, il dubbio interpretativo che scaturisce da tale disposizione, e su

cui si sono soffermate lungamente le parti nel giudizio di primo grado, assumendo evidentemente posizioni contrastanti, attiene alla locuzione “*instaurazione del giudizio*”; e nello specifico se il legislatore abbia voluto subordinare l’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno o di rivalsa di cui all’art. 9 della l. 24/2017, alla comunicazione dell’instaurazione del giudizio di merito oppure anche all’instaurazione del procedimento ex art. 696 bis cpc, divenuto, per effetto dell’art. 8 della l. 24/2017, propedeutico al giudizio di merito.

Ebbene, questo Collegio ritiene che per i motivi di seguito esplicitati debba senz’altro optarsi per l’interpretazione da ultimo enunciata.

In primo luogo, è opportuno svolgere alcune considerazioni sullo strumento che il legislatore del 2017 ha scelto per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 8 della l. 24/2017.

L’istituto disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*) introdotto con la legge 80/2005, infatti, ha una ratio evidentemente diversa dall’accertamento tecnico di cui all’art. 696 c.p.c, la cui natura cautelare, oltretutto di istruzione preventiva, ne subordina l’espletamento alla condizione dell’urgenza. L’accertamento tecnico di cui all’art. 696 bis, diversamente, è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo (l’acquisizione di elementi probatori decisivi potrebbero evitare il giudizio stesso) e con fini primariamente ed espressamente conciliativi. Il legislatore, infatti, dopo aver disposto che “*l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma*

dell'art. 696 prosegue statuendo *“il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta ove possibile, la conciliazione...se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione”*.

Ebbene, l'art. 8 della l. 24/2017, nell'introdurre una condizione di procedibilità della domanda nella materia della responsabilità medica (il tentativo obbligatorio di conciliazione), ha individuato come strumento potenzialmente deflattivo e conciliativo proprio il procedimento di cui all'art. 696 bis cpc (in alternativa al procedimento della mediazione).

È pertanto evidente che il ricorso ex art. 696 bis è rivolto *expressis verbis*, oltreché per la sua stessa natura, al tentativo della *composizione stragiudiziale della lite*.

Conseguentemente, la previsione dell'onere di comunicazione per l'avvio dell'attività stragiudiziale, di cui all'art. 13 della citata novella, impone di ritenere che l'attività intrapresa per l'obbligatorio tentativo di conciliazione di cui all'art. 8 (sia nella forma del ricorso ex art. 696 bis cpc, che del procedimento di mediazione) debba essere prontamente partecipato al medico.

Ma vi è un ulteriore motivo che induce questo Collegio a ritenere che il ricorso ex art. 696 bis cpc debba essere comunicato, a pena di inammissibilità, al sanitario coinvolto, motivo che scaturisce dall'articolato procedurale che si legge nella disposizione in rassegna.

L'art. 8, infatti, non si limita a individuare una condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, ma indica anche uno specifico rito per la sua trattazione; il

legislatore, infatti, statuisce che ove l'accordo non si persegua (ovvero il procedimento ex art. 696 bis cpc non si sia concluso nel termine di sei mesi dal deposito del ricorso) il ricorrente può depositare, entro il termine di 90 giorni, innanzi allo stesso giudice dell'ATP, ricorso ex art. 281 undecies del c.p.c.: la domanda di risarcimento proposta in materia sanitaria, dunque, deve essere decisa attraverso il procedimento semplificato di cognizione, introdotto con la riforma del 2022, e che a partire dal 28 febbraio 2023 ha sostituito gli abrogati art. 702-bis ss (rito a cognizione sommaria).

Ebbene, l'intera struttura procedurale prevista all'art. 8, induce questo Collegio a ritenere che il ricorso per ATP e il successivo procedimento semplificato di cognizione rappresentino due fasi (di cui la seconda è solo eventuale) di un complesso procedurale unitario che, tuttavia, inizia con la presentazione del ricorso ex art. 696 bis cpc (salva l'ipotesi in cui si attiva il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28) e che, solo ove non si raggiunga la conciliazione, transita nel giudizio di merito.

Che si tratti un complesso procedurale indivisibile, a parere del Collegio, emerge inequivocabilmente dal fatto che il legislatore disciplina puntualmente anche la fase che intercorre tra l'espletamento del ricorso ex art. 696 bis cpc e il passaggio al successivo segmento del giudizio di merito. Si legge, infatti, testualmente che *“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro*

novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281 decies e seguenti del codice di procedura civile”.

Ciò considerato, il Collegio ritiene che il giudizio per risarcimento del danno in materia di colpa medica si instauri con il ricorso ex art. 696 bis (salva l'ipotesi della mediazione), e che pertanto, laddove il legislatore all'art. 13 della l. 24/2017, utilizza la locuzione “instaurazione *del giudizio*”, intenda riferirsi anche alla proposizione del ricorso ex art. 696 bis cpc.

Infine, tale convincimento, oltreché dalla natura dello strumento di cui all'art. 696 bis cpc e dalla struttura procedimentale articolata dall'art. 8 della l. 24/2017, trova ulteriore riscontro anche nella *ratio legis* dell'art. 13 della l. 24/2017, nonché nella ratio del complesso sistema normativo inaugurato dalla cd. Legge Gelli – Bianco.

È indubbio che il legislatore, con la disposizione appena richiamata, abbia inteso attuare un pieno e tempestivo coinvolgimento del personale sanitario nell'ipotesi in cui venga a instaurarsi un giudizio per risarcimento del danno (ma altrettanto dicasi per l'avvio delle trattative stragiudiziali) nei confronti della struttura sanitaria. L'art. 13 in esame, infatti, si pone a tutela del diritto di difesa dell'esercente la professione sanitaria al quale il legislatore ha inteso conferire la possibilità di

partecipare non solo al giudizio instaurato nei confronti della struttura, ma anche alle trattative stragiudiziali con il danneggiato.

L' intento del legislatore è evidentemente quello di consentire al medico di intervenire sin dalle prime fasi della vicenda (processuale o stragiudiziale), per partecipare personalmente alla corretta ricostruzione dei fatti così da predisporre tempestivamente la difesa da utilizzare nell'eventuale futuro giudizio (di rivalsa o per risarcimento del danno erariale indiretto) che potrebbe nel tempo vederlo coinvolto.

Anche solo per tale motivo, è assolutamente necessario che il sanitario venga coinvolto nella fase propedeutica dell'accertamento di cui all'art. 696 bis cpc, in modo da aiutare il Consulente a evidenziare sin da subito elementi *che possano escludere la propria responsabilità e/o della struttura sanitaria*.

Invero, la stessa Procura, seppure nella citazione si dilunghi diffusamente per concludere che *“l'obbligo di comunicazione ex art. 13 l. n. 24/2017 non sia da riferire alla proposizione della mediazione o del giudizio per accertamento tecnico preventivo, ma solo, invece, alla proposizione di giudizi decisori a cognizione piena o sommaria”* (pag. 12 atto di citazione), nel proporre il gravame sembra non insistere oltre sulla corretta interpretazione da dare all'art. 13 della l. 24/2017: al contrario, mutando il proprio convincimento esposto in citazione, a pag. 10 dell'atto di gravame afferma che *“lo scopo che mira a raggiungere il legislatore con la norma di cui all'art. 13 l. n. 24/201 è quello di consentire all'esercente la professione sanitaria di esprimere le proprie difese, nell'ambito del giudizio civile proposto dal soggetto presunto*

danneggiato, già nella sua fase “presupposta”, quale quella dell’accertamento tecnico preventivo... lo strumento delle comunicazioni ai sanitari presunti responsabili ... previsto dall’art. 13 Legge Gelli-Bianco, dunque, consente ai sanitari di introdurre, già nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, elementi probatori utili ad evidenziare l’assenza di responsabilità...”.

Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, si ritiene che, in ragione del combinato disposto degli articoli 8 e 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24, il ricorso ex art. 696 bis cpc proposto da chi intenda esercitare un’azione di risarcimento del danno da responsabilità medica debba essere comunicato nel termine di 45 giorni all’esercente la professione sanitaria, la qual cosa nel caso di specie non è avvenuta, e che pertanto sul punto è corretta la sentenza di primo grado.

V. Ciò posto in termini generali, e passando alla disamina dei motivi di appello, vi è una considerazione del tutto assorbente ben esposta dalla difesa di entrambi gli appellati, e per quel che qui interessa dal OMISSIS a pag. 15 della memoria di costituzione, che renderebbe inutile una pronuncia di questa Sezione d’appello sulla fondatezza della prima censura mossa dalla Procura.

Il giudice territoriale, infatti, ha dichiarato l’inammissibilità della citazione per tardiva comunicazione del contenzioso ai medici odierni convenuti evidenziando in primo luogo che “il ricorso ex art. 696 bis cpc debba essere considerato un atto introduttivo del giudizio in considerazione sia del consolidato orientamento della Corte di cassazione che riconduce l’accertamento tecnico preventivo alla

categoria dei giudizi conservativi (...) sia di tutti quegli aspetti (...) che fanno propendere per l'inquadramento come procedimento giudiziale" (pag. 14 della sentenza appellata).

Ebbene, la Procura con il primo motivo di gravame, condividendo sostanzialmente la premessa argomentativa svolta dal giudice di primo grado in ordine all' onere di comunicazione del ricorso ex art. 696 bis cpc, e quindi, si ribadisce, modificando la propria posizione diffusamente sostenuta nell'atto di citazione, ha tuttavia censurato la sentenza *per error in iudicando e in procedendo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge 8 marzo 2017 n. 24, per violazione del principio di effettività della tutela e contraddittorietà intrinseca della motivazione*. Nello specifico ha opposto che nel caso in specie la consulenza tecnica preventiva non si era espletata poiché l'Azienda sanitaria decideva, ancora prima dello svolgimento dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, di avviare le trattative stragiudiziali con la sig. OMISSIS. Secondo l'assunto dell'appellante, quand'anche la comunicazione ex art. 13 l. n. 24/2017 fosse stata correttamente effettuata dall'Azienda sanitaria, gli odierni appellati non avrebbero avuto comunque modo di intervenire utilmente nel giudizio.

La Procura, dunque, ha ritenuto viziata la decisione di primo grado poiché l'inammissibilità della domanda era stata decisa *"solo in forza di una interpretazione estremamente letterale della norma di cui all'art. 13 l. 24/2017 che, sganciata dal proprio significato teologico, si è risolta in un mero ostacolo processuale"* (pag. 9 dell'atto di appello). Secondo l'appellante, invece, il giudice avrebbe dovuto valorizzare

l'interpretazione teleologica della norma ed affermare che il vizio di comunicazione ai sanitari può provocare l'inammissibilità solo in quei casi in cui “ *in concreto, l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione prevista dalla disposizione abbia provocato un deficit difensivo a danno degli esercenti la professione sanitaria, impedendone la possibilità di partecipare a un giudizio o a un procedimento effettivamente svoltosi e conclusi*” (pag. 14 atto d'appello).

Ebbene, tale censura, anche ove in astratto fosse fondata, non sarebbe sufficiente ad impedire la declaratoria di inammissibilità dell'azione attorea.

Il giudice di primo grado, in realtà, giustifica la statuizione di inammissibilità ex art. 13 della l. 24/2017 con una diversa e autonoma motivazione da quella censurata dalla Procura.

A pag. 16 della sentenza, infatti, afferma: “*anche se non si seguisse la prospettazione della Procura e non fosse considerato un atto introduttivo del giudizio (si riferisce al ricorso ex art. 696 bis cp), la sua proposizione fa individuare con sicurezza il momento di formale avvio delle trattative stragiudiziali, che pure ricadono nell'onere di comunicazione previsto dall'art. 13*”.

Come eccepito dagli appellati, tale capo della sentenza non è stato gravato dalla Procura, seppure costituisca una motivazione autonoma, e da sola idonea a mantenere in piedi la statuizione di inammissibilità.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, “*ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione*

adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. Civile ord. n. 16242/2022); o ancora "è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602 e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).

Ciò posto, poiché la sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità dell'azione erariale in ragione dell'art. 13 citato sulla base di ulteriori e autonome motivazioni, l'omessa impugnazione di una di tali *ratio decidendi* determina il rigetto del gravame nella sua interezza per difetto di interesse.

In ogni caso, e per completezza, si aggiunge che la censura formulata con il primo motivo di appello è anche infondata.

In primo luogo, è da escludere che la condizione di ammissibilità della domanda di risarcimento del danno erariale (o di rivalsa) prevista all'art. 13 della l. Gelli-Bianco debba essere scrutinata dal giudice in ragione di circostanze di fatto in alcun modo contemplate dal legislatore, quali per esempio il comportamento delle parti.

Una volta che si ritenga sottoposto all'obbligo comunicativo anche il ricorso ex art. 696 bis, dunque, come peraltro la stessa Procura

riconosce nell'atto di appello, non può il giudice vagliare la sussistenza o meno di tale condizione di ammissibilità in ragione di circostanze di fatto che, secondo l'appellante, renderebbero non apposta la condizione stessa: ci si riferisce, in particolare, all'argomentazione esposta a pag. 14 dell'atto di appello, con cui il Procuratore appellante sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto ritenere operante la norma di cui all'art. 13 già citato, nelle ipotesi in cui dall'omessa comunicazione non sia derivata compromissione del diritto di difesa del sanitario, dimenticando che il giudice può disapplicare una norma di legge solo qualora contrasti con un precetto eurounitario.

In ogni caso, come correttamente e puntualmente evidenziato anche dal giudice lombardo, *“se i ricorrenti fossero stati tempestivamente informati della proposizione del ricorso ex articolo 696 bis, avrebbero potuto decidere di alimentare loro stessi il procedimento di consulenza tecnica preventiva avviato col predetto ricorso, proseguendolo nell'esplicazione delle strategie difensive reputate più utili fino ad ottenere anche una pronuncia del giudice”*.

La sentenza gravata, dunque, lungi dall'aver motivato in maniera contraddittoria sul punto, correttamente ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno erariale.

VI. Va ora esaminato il secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, incentrato esclusivamente sulla questione di costituzionalità dell'art. 13 della l. 8 marzo 2017 n. 24.

Con il secondo motivo, infatti, la Procura ha censurato *per error in*

iudicando et in procedendo e per errata valutazione, il capo della sentenza n 226/2022 nella parte in cui ha rigettato per manifesta infondatezza l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 13 della l. 8 marzo 2017 n. 24, proposta in primo grado con l'atto di citazione; e ha riproposto la questione, in grado di appello, ribadendone il contrasto con gli articoli 3, 103 e 111 della Costituzione.

Secondo la Procura appellante, il giudice di prime cure, laddove ha affermato che *"il Procuratore della Corte dei conti potrà comunque agire nei confronti dei dipendenti che hanno omesso il suddetto adempimento, così privando l'amministrazione della chances di ottenere il risarcimento del danno dai diretti responsabili dello stesso"*, avrebbe trascurato di considerare che, nell'ambito del giudizio di responsabilità non è configurabile una sorta di *surrogazione del soggetto che ometta le comunicazioni di cui all'art. 13 nella posizione dei sanitari che dovrebbero rispondere per il danno arrecato all'Azienda sanitaria*; anche perché, sempre secondo l'assunto dell'appellante sarebbe *"necessario dimostrare la colpa grave nella condotta omissiva"*.

Ebbene, la censura non è condivisa.

In primo luogo, non è pertinente il richiamo operato dalla Procura appellante all'istituto della surrogazione; si consideri, infatti, che tale strumento, previsto agli art. 1201 e ss del codice civile, determina, solo *a seguito di adempimento* della obbligazione da parte di un terzo, una sostituzione soggettiva (per volontà del creditore, per volontà del debitore o per legge) a *latere creditoris*.

Sicché, quanto argomentato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata per escludere la fondatezza della questione di costituzionalità, e cioè la possibilità per la Procura di chiamare ai danni il dipendente che abbia violato l'obbligo di comunicazione ex art. 13, tecnicamente non può configurare neanche in astratto l'“*automatica surrogazione*” paventata dalla Procura.

Né può aver rilievo l'assunto che in questo modo il risarcimento del danno sarebbe subordinato alla colpa grave del dipendente inadempiente all'obbligo di cui all'art. 13, così creando un *vulnus* al patrimonio pubblico.

Quanto evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, è perfettamente aderente al paradigma normativo del risarcimento del danno erariale per responsabilità amministrativa causato dalla condotta gravemente colposa o dolosa di un soggetto legato da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione; ed è, pertanto, perfettamente rispondente ai principi costituzionali di cui agli art. 3, 103 e 111 invocati dalla Procura.

È evidente, infatti, che ove sia accertata l'inammissibilità dell'azione erariale in ragione della violazione dell'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'art. 13 della l. Gelli-Bianco, la Procura può agire nei confronti dei dipendenti che hanno omesso la comunicazione.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condizione di ammissibilità dell'azione statuita dalla disposizione gravata sia assolutamente compatibile con i principi costituzionali richiamati dalla Procura.

Altresì infondato è l'ulteriore percorso argomentativo della Procura che

censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel ritenere non manifestamente fondata la questione di costituzionalità, non avrebbe considerato che l'art. 13 della l. 24/2017, condizionando l'azione della Procura contabile alla *diligenza e/o solerzia di un soggetto estraneo al titolare del potere d'azione*", e nello specifico all'azione dell'Azienda sanitaria o addirittura delle compagnie assicurative, si porrebbe in contrasto con il principio di effettività dell'azione di responsabilità intestata alla Procura contabile di cui all'art. 103 Cost. e con il principio di parità delle parti processuali, garantito dall'art. 111 della Costituzione.

Anche tale censura non revoca in dubbio la correttezza della sentenza lombarda.

In primo luogo, occorre precisare che ove il privato danneggiato abbia proposto l'azione di risarcimento direttamente nei confronti della compagnia assicurativa (art. 12 della l. Gelli Bianco), spetta a quest'ultima azionare la rivalsa nei confronti dell'assicurato; sicché, l'eventuale violazione dell'obbligo di comunicazione e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 13, non si ripercuote certo sull'erario pubblico. Ne consegue che tutta l'argomentazione formulata a pag. 17 dell'atto di appello è irrilevante ai fini del presente giudizio.

Nell'ipotesi in cui, invece, il danneggiato agisca direttamente nei confronti della struttura sanitaria, nessun vulnus alla funzione della magistratura contabile di tutela del patrimonio pubblico e quindi alle disposizioni costituzionali richiamate dall'appellante è configurabile in

quanto la condizione di ammissibilità di cui all'art. 13 è subordinata alla condotta di un soggetto che, seppure terzo rispetto a chi ha la titolarità dell'azione di risarcimento, è comunque legato da rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, sicché la Procura, si ribadisce, può agire nei confronti di questi per il depauperamento erariale.

Ancora l'appellante ritiene viziata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione, e segnatamente per irragionevolezza, senza considerare *“l'ipotesi in cui la struttura sanitaria, pur in perfetta buona fede e armata della migliore solerzia, abbia difficoltà obiettiva nell'individuare correttamente il responsabile del sinistro”* (pag. 22 dell'atto di appello); e per supportare il proprio ragionamento, richiama esempi assolutamente estranei ai fatti di causa (quali l'ipotesi dell'infezione intraoperatoria o l'emorragia cerebrale ecc).

Ebbene, è evidente l'irrelevanza, prima ancora della infondatezza, di tali argomentazioni ove si consideri che nel caso concreto i sanitari coinvolti nella vicenda erano stati puntualmente indicati già nell'atto di intimazione notificato all'ospedale Fatebenefratelli dal legale della sig.ra OMISSIS già il 9.3.2018 (doc. 2 fascicolo del convenuto OMISSIS nel giudizio di primo grado).

Infine, la Procura ha censurato la disposizione in esame rilevando che seppure il legislatore abbia introdotto una condizione di procedibilità, non ha poi previsto la possibilità di recuperare l'attività omessa a seguito della proposizione del giudizio. Chiarisce infatti, che le condizioni di procedibilità devono sussistere al momento della

decisione sicché sempre il legislatore consente al giudice di sospendere il giudizio assegnando all'attore il termine per recuperare l'attività omessa.

È evidente l'equivoco in cui è incorsa la Procura appellante laddove qualifica l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13 come *condizione di procedibilità* trattandosi invece chiaramente ed *expressis verbis* di una *condizione di ammissibilità* dell'azione, che quindi deve sussistere al momento della proposizione della domanda.

Peraltro, tutt'altro che irragionevole, la disposizione in esame risponde perfettamente alla *ratio* di tutta la novella del 2017, che come innanzi evidenziato, è quella di garantire, con più vigore, il contraddittorio nei confronti dell'operatore sanitario; di rafforzare il diritto di difesa in ragione della complessità della materia sanitaria, incoraggiando l'effetto deflattivo del contenzioso; di combattere il fenomeno della medicina difensiva che, questa sì, si pone in contrasto con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. In tale prospettiva non può considerarsi irragionevole l'esercizio della discrezionalità impiegata dal legislatore nel senso fatto proprio dall'art. 13 più volte citato.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha dichiarato la non manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale, non ravvisandosi alcun contrasto tra l'art. 13 della l. 24/2017 e i parametri costituzionali indicati dall'appellante.

Anche il secondo motivo di gravame, dunque, deve essere respinto.

Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Per

l'effetto, deve essere confermata l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno per colpa medica proposta dalla Procura nei confronti di OMISSIS.

Ai sensi dell'art. 31 cgc , terzo comma, la definizione del giudizio sulla base della sola questione preliminare comporta la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Seconda Sezione giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio nei confronti del dr. OMISSIS. Rigetta l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 226/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

il giudice estensore

il Presidente

Ida Contino

Rita Loreto

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 02 APRILE 2024

Per la Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

	31	SENT. 80/2024	
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma		
	3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dei terzi.		
	IL PRESIDENTE		
	(Rita Loreto)		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 02 APRILE 2024		
	p. IL DIRIGENTE		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:		
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi.		
	Roma, 02 APRILE 2024		
	p. IL DIRIGENTE		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		